

J.N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.ri J. Currall, F. Clotuche — Duvieusart e D. Waelbroeck), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della giuria del concorso interno COM/TA/99 di non ammettere il ricorrente alle prove di questo concorso, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg.ri P. Mengozzi, presidente, e V. Tiili e R. M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: sig.ra S. Haukka, referendaria, ha emesso il 15 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 settembre 2001

**nella causa T-270/99, Polyxeni Tessa e Andreas Tessa
contro Consiglio dell'Unione europea** (¹)

(«Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Decisione del Consiglio in conformità dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, terzo comma, CE) — Irricevibilità»)

(2002/C 44/24)

(Lingua processuale: il greco)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 settembre 2001

**nella causa T-64/99 DEP, UK Coal plc contro Commissione
delle Comunità europee** (¹)

(«Liquidazione delle spese»)

(2002/C 44/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-64/99 DEP, UK Coal plc, già RJB Mining plc, con sede in Harworth (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Lawrence, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. K.-D. Borchardt, assistito dal sig. N. Khan), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alla ricorrente in seguito all'ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T-64/99, RJB Mining/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger e J. Pirrung, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 19 settembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo delle spese che possono essere rifuise alla ricorrente nella causa T-64/99 è fissato in GBP 13 000.

(¹) GU C 160 del 5.6.1999.

Nella causa T-270/99, Polyxeni Tessa e Andreas Tessa, residenti a Larissa (Grecia), rappresentati dall'avv. A. Tessa, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. J. Carbery e sig.ra D. Zachariou), sostenuto da Repubblica ellenica (agenti: sigg. I. Chalkias e P. Mylonopoulos) avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 15 dicembre 1998, relativa alla presa a carico da parte della Repubblica ellenica dei debiti di talune cooperative agricole e di altre imprese agricole nei confronti della Banca agricola di Grecia, il presidente del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, sig.ra V. Tiili, sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, l'11 settembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.*
- 3) *La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.